



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 26/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 5 luglio 2012, n.40

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e smi e D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "BUZZI UNICEM SpA" - con stabilimento in Via Andria n. 63, Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL) - per l'impianto con codice attività IPPC 3.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 6.

L'anno 2012 addì 5 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune

categorie di impianti industriali;

- il D.lgs. 133/05 e smi "Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti" stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. L'art. 2 comma d) definisce un impianto di incenerimento come: "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento". L'art. 2 comma e) definisce un impianto di coincenerimento "qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)";

- la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, all'art. 80, paragrafo 1 obbliga tutti gli Stati Membri ad adottare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative al fine di conformarsi alla direttiva stessa entro il 7 Gennaio 2013. L'art. 82 della medesima prevede che, per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto 3.1, che sono in funzione o detengono un'autorizzazione prima del 7 Gennaio 2013, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, a decorrere dal 7 Gennaio 2014. Inoltre all'art. 15 sottolinea che "è importante offrire alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per fissare valori limite di emissione atti ad assicurare che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. A tal fine, l'autorità competente può fissare limiti di emissione diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento applicati, purché sia possibile dimostrare, attraverso i risultati del controllo delle emissioni, che le emissioni non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'osservanza dei valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni dà luogo a emissioni inferiori a detti valori limite".

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- l'articolo 29-bis dl d.lgs. 152/06 e smi prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- a livello europeo sono disponibili le BAT attraverso il documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries - revisione Maggio 2010" emesso dalla Commissione Europea.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05 e 152/06 e smi, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Tenuto conto che:

- l'impianto della "BUZZI UNICEM SpA" con stabilimento in Barletta (BAT), Via Andria n. 63 è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con:
 - Delibera di Giunta Regionale n. 4992 del 06/08/1992;
 - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 251 del 06/12/2002;
 - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 109 del 05/07/2002;
 - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 82 del 25/03/2003;
 - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 336 del 05/07/2006.
- Autorizzazione agli scarichi idrici:
 - Autorizzazione del Comune di Barletta di cui al prot. n. 44343 del 17/07/2008, di immissione nel collettore di fogna bianca comunale delle acque di pioggia rinvenienti dalle coperture e dai piazzali dell'intero complesso.
- Autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi:
 - Determina Dirigenziale della Provincia di Bari n. 175 del 10/12/2003;
 - Determina Dirigenziale della Provincia di Bari n. 187 del 22/12/2003.
- Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - Determina Dirigenziale n. 55 del 08/09/2011 della Provincia di BAT.

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dal Gestore ed acquisita con nota al prot. n. 14437 del 04 Dicembre 2006;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. 2195 del 12 Febbraio 2007;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 7851 del 17/05/2007, di aver dato dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno" del giorno 01/03/2007 a pag. 13, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;

Visti i risultati istruttori della segreteria tecnica tenutasi presso la Provincia di Bari in data 12 Giugno 2007 e delle conferenze di servizi tenutesi in data 2 Luglio 2007 e 17 Marzo 2008;

Vista la nota, prot. n. 4626 del 09 Aprile 2009, con la quale la Regione Puglia comunicava la necessità preliminare di VIA per l'impianto in esame, alla luce delle attività svolte e a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato al MATTM in materia di coordinamento delle procedure autorizzative AIA e VIA. Nella stessa nota, quindi, si dichiarava sospeso il procedimento istruttorio volto al rilascio dell'AIA;

Visto che con nota al prot. n. 1316 del 20/10/2011 della Regione Puglia, è stata acquisita la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 08/09/2011 della Provincia di BAT di "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" per l'impianto "Buzzi Unicem Spa" e che con successiva nota al prot. n. 1389 del 31/10/2011 la Regione Puglia ha riattivato il procedimento per il rilascio dell'AIA;

Visto che la D.D. n. 55 del 08/09/2011 della Provincia di BAT, con cui veniva rilasciato parere di compatibilità ambientale, indica che "il Comitato ha individuato in 178 t/giorno (65.000 t/anno) l'impiego di CDR con le seguenti prescrizioni:

- la Ditta rinunci categoricamente all'impiego delle 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi attualmente autorizzati;
- sia impiegato esclusivamente CDR caratterizzato da codice CER 191210;
- il controllo delle PCDD/F e degli IPA avvenga con cadenza semestrale ed i risultati vengano forniti agli enti preposti ed in particolare ad ARPA;
- i risultati del monitoraggio continuo dei parametri previsti dal D.Lgs. 133/05 siano resi disponibili on line a favore di ARPA;
- siano sempre assicurate le condizioni nel processo così come presentato al Comitato Tecnico provinciale ed approvato con verbale del 29/06/1998, ecc..;
- sia effettuato il controllo di processo attraverso un monitoraggio ed una registrazione puntuale dei risultati, ecc..;
- venga effettuato uno studio delle ricadute attraverso l'utilizzo del "Modello Lagrangiano", ecc..;
- qualora nell'impianto non sia presente una centralina meteo la Società provvederà alla installazione della stessa".

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 10 Gennaio 2012 durante la quale:

- con riferimento alle prescrizioni della Determina Dirigenziale n. 55 del 08.09.2011 rilasciata dalla Provincia BAT si confermava la possibilità di avviare a coincenerimento il rifiuto con codice CER 19 12 10, per una quantità pari a 65.000 tonnellate/anno e nella misura di 178 tonnellate/giorno comportando, quindi, che ogni eventuale variazione rispetto alle prescrizioni impartite dalla Provincia nell'ambito del procedimento VIA dovrà essere preliminarmente valutata ed approvata dalla stessa Autorità competente VIA;
- veniva prescritto, in corrispondenza dei punti di emissione associati alle attività di macinazione e cottura (cosiddetti filtri di processo), il valore limite di emissione previsto dalle BAT nella misura di 20 mg/Nm³ per il parametro polveri;
- veniva richiesto alla Società di dimostrare l'equivalenza qualitativa in corrispondenza della emissione convogliata identificata con la sigla E5, in termini di composizione, con l'emissione E12 proveniente dalla cottura nel forno di produzione di clinker anche attraverso l'esecuzione di specifica campagna di misurazione comparativa con la supervisione di Arpa Puglia;

- in corrispondenza del camino E12 veniva prescritto il monitoraggio, in forma discontinua, oltre che dei parametri dettagliatamente previsti dal D.Lgs. 133/2005 e smi, anche dei parametri PM10 e PM2,5 ai fini conoscitivi della quantità percentuale delle polveri immesse nell'ambiente esterno;
 - veniva richiesto al Gestore di voler meglio giustificare la necessità di deroga per il parametro COT anche in rapporto ad eventuali forme temporali limitate in ragione dei dati storici in possesso e delle necessità produttive e in merito al parametro CO, per il quale il D.Lgs. 133/05 e smi prevede che sia l'Autorità Competente a stabilire il relativo valore limite, si invitava Arpa Puglia ad effettuare le necessarie valutazioni alla luce dei dati storici disponibili forniti dal Gestore.
- Visti l'atto di intervento nel procedimento di autorizzazione per l'impianto di Buzzi e le Osservazioni per la Conferenza di Servizi del 12/04/2012 dell'associazione "Beni Comuni" ed altri;

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 12 Aprile 2012, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- i rappresentanti dell'Associazione "Beni Comuni" ed altri illustravano a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, le osservazioni contenute nell'atto di intervento nonché nel documento integrativo consegnato alla Regione Puglia in data 6 aprile 2012, e veniva stabilito dalla Regione Puglia l'obbligo per tutti gli Enti di considerare le suddette osservazioni ai fini dell'espressione del parere conclusivo;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 29-quater comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi e degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1937, il Comune rilevava che la Buzzi è oggi iscritta nel registro comunale delle industrie insalubri e che le relative prescrizioni saranno introdotte nel più ampio procedimento AIA tenendo in considerazione il complesso normativo evolutosi successivamente al citato Regio Decreto. A tale precisazione si allineava anche il rappresentante della ASL;
- in merito al combustibile solido secondario si approvava la classificazione proposta dal Gestore (CV3,C13,Hg3), salvo differenti determinazioni che potranno essere assunte a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU). L'impegno già assunto dalla società di utilizzare prioritariamente il CSS proveniente dai RSU prodotti in Puglia, dovrà tradursi nella sottoscrizione di specifico accordo, da definire a seguito di confronto attraverso un tavolo tecnico che coinvolga la Regione Puglia, il Comune di Barletta, la Provincia di BAT e l'ATO;
- in merito all'accertamento richiesto sulla equivalenza qualitativa delle emissioni E5 ed E12, Arpa Puglia, a seguito dell'analisi dei risultati della campagna di misurazione effettuata in forma dedicata, confermava l'equivalenza delle 2 emissioni riscontrando variazioni percentuali fra le misure associate ai 2 punti di emissione presumibilmente inferiori all'incertezza di misura, pur in assenza formale dell'incertezza all'interno dei rapporti di prova. Veniva concordato quindi di prescrivere il monitoraggio in continuo limitatamente al camino E12, prescrivendo il monitoraggio in discontinuo di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. n.133/2005 e smi in corrispondenza sia del punto E12 sia del punto E5 limitatamente al primo anno. Successivamente al primo anno, il Gestore, dopo nulla osta da parte di ARPA Puglia in merito alla continuità della citata equivalenza, continuerà il monitoraggio in discontinuo esclusivamente in corrispondenza del punto E12;
- al camino E12 (forno di cottura), relativamente al monitoraggio in continuo, in presenza di coincenerimento, veniva prescritto il monitoraggio dei seguenti parametri emissivi con rispettivi valori limite, a cui il Gestore dovrà adeguarsi come esplicitato in tabella:

Visti gli esiti della conferenza di servizi in data 22 Maggio 2012, durante la quale si prescriveva al Gestore di:

- fornire entro il 30 Giugno 2013, secondo il cronoprogramma acquisito in conferenza di servizi del 22 Maggio 2012, le risultanze dello "Studio sulle emissioni e sulla qualità dell'aria nel sito urbano adiacente la cemenzeria Buzzi Unicem Barletta" commissionato al CNR, secondo le disposizioni del Comune di Barletta e della Provincia BAT;
- assicurare la copertura dei costi di installazione e relativa manutenzione degli analizzatori PM10, PM2.5 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria collocata in via Casardi;
- garantire, mediante un impegno formale attraverso la successiva sottoscrizione di apposito protocollo

di intesa con il Comune di Barletta, la fornitura di impianto di 100 essenze arboree annue di specie tipiche del territorio avente un diametro del fusto di 10 cm e per 6 anni, da piantumare in aree espressamente indicate dal Comune.

Visto che nella stessa conferenza di servizi in data 22 Maggio 2012, il Comune di Barletta ribadiva che le richiamate prescrizioni specifiche della normativa in materia di tutela della salute (Regio Decreto n. 1265 del 27 Luglio 1937) devono intendersi incardinate nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale, ed assorbite in concreto dalle prescrizioni valutate dalla Conferenza di Servizi e successivamente inserite nel provvedimento autorizzativo che, nel caso specifico, esprimono effetti anche sulla salute pubblica e sono ritenute dal Comune pienamente adeguate.

Inoltre, attesa la qualifica di impianto esistente, durante la stessa Conferenza di Servizi veniva prescritta la verifica da parte di Arpa Puglia sul rispetto delle considerazioni e prescrizioni della presente Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alle attività di coincenerimento, da effettuarsi entro quattro mesi dal rilascio della presente. I costi della verifica, il cui esito dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente, saranno posti a carico del Gestore.

Visto il parere di Conformità dell'Intervento al PAI reso dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia con nota prot. n. 4301 del 12/04/2012 acquisita al prot. n. 1261 del 12/04/2012 del Servizio Rischio Industriale;

Visto il silenzio maturato ai sensi del richiamato articolo 14-ter della Legge 241/90, con effetto di parere acquisito con assenso, da parte del Comune di Barletta, Provincia di BAT e ASLBAT alla nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot. n. 1877 del 01/06/2012;

Visto il parere favorevole con carattere prescrittivo al PMeC dell'Arpa Puglia - DAP di BAT reso con le note di cui al prot. n. 30554 del 08/06/2012 e prot. n. 32793 del 20/05/2012;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e 152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "BUZZI UNICEM SpA" di Barletta (BAT) risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001/04, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti; precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi.

Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “BUZZI UNICEM SpA” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell’istruttoria svolta, l’Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012, propone l’adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi e D. Lgs. 152/06 e smi, il Gestore “BUZZI UNICEM SpA” per lo stabilimento ubicato in Barletta (BAT) - Via Andria n. 63 con codice attività IPPC 3.1- All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi “Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno” alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”.

di stabilire che:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell’”Allegato A” del documento tecnico;
- l’attività di coincenerimento del combustibile solido secondario (CSS) dovrà consistere esclusivamente nell’utilizzo del rifiuto come combustibile in parziale sostituzione calorica di combustibili convenzionali al solo fine della produzione di clinker;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività in oggetto;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto

alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "BUZZI UNICEM SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia BAT e al Comune di Barletta la data prevista di termine dell'attività;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;

- relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi, l'efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia BAT;

- il Gestore dovrà aggiornare entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione il PMeC per il puntuale recepimento delle prescrizioni indicate nel parere favorevole di Arpa Puglia DAP di BAT con nota prot. n. 30554 del 08/06/2012. Il Piano aggiornato dovrà essere trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP BAT" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di BAT e la Provincia BAT, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia BAT e presso il Comune di Barletta;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BUZZI UNICEM SpA" con stabilimento in Via Andria n.63 Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6 Comune di Casale Monferrato (AL) 15033;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Barletta, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino per la Regione Puglia, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla

data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi